

APPUNTI CRITICI SULLA RIFORMA DEL  
PROCESSO PENALE SECONDO LA  
COMMISSIONE LATTANZI \*



*Paolo Ferrua*

SOMMARIO 1. Premessa. — 2. Regole di giudizio per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere. — 3. Soppressione dell'appello del pubblico ministero. — 4. Appello dell'imputato 'a critica vincolata'. — 5. Prescrizione sostanziale o processuale? — 6. Il declino del rito accusatorio. — 7. *Post scriptum*.

## 1. Premessa

Essendo alquanto critico nei riguardi del testo elaborato dalla c.d. Commissione Lattanzi, avverto l'esigenza di riconoscere che il compito ad essa affidato era assai difficile. Si trattava, infatti, di intervenire su un codice già ridotto a brandelli da mille ritocchi e sentenze costituzionali, e per di più, non attraverso un'autonoma iniziativa, ma con un metodo che ricorda il *bricolage*, ossia tramite emendamenti al testo del progetto elaborato dal precedente ministro Bonafede<sup>1</sup>; il tutto allo scopo di ridurre del 25% la durata del processo penale, senza intaccare le garanzie costituzionali del 'giusto processo'.

Sfida pressoché impossibile. Quello che servirebbe, se vi fosse un lampo di buon senso, sarebbe un nuovo codice di procedura penale, condizione necessaria per restituire coerenza ad un sistema che non esiste più e disporre finalmente di un processo degno di questo nome.

## 2. Regole di giudizio per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere

Ciò premesso, inizio il discorso dalla formula con cui si invita il legislatore delegato a «modificare la regola di giudizio» stabilita per l'archiviazione e per la sentenza

---

\* Testo riveduto della relazione svolta all'evento *on line* "Prime riflessioni sul progetto di riforma della Commissione Lattanzi", organizzato il 25 giugno 2021 dalla Camera penale veneziana.

<sup>1</sup> Proposte di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435.

di non luogo a procedere, prevedendo che questi provvedimenti siano pronunciati quando «gli elementi acquisiti [...] non sono tali da determinare la condanna» (così l'art. 3 lettere a) e *i-bis*) delle *Proposte di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435*). Una formula criticabile da almeno due punti di vista.

Anzitutto, sotto il profilo semantico, per il tenore stesso delle parole: nella prospettiva di un processo accusatorio incentrato sul contraddittorio nella formazione della prova risulta del tutto inappropriato parlare, in una sede preliminare al dibattimento, di elementi acquisiti «tali da determinare» o non «determinare la condanna». Comprendo l'esigenza di rendere più selettivo il passaggio alla fase dibattimentale, ma il massimo che si può pretendere a questo fine è un giudizio prognostico sulla 'probabilità' della condanna. Andare oltre e porre direttamente la condanna come oggetto di valutazione è il triste segnale di un processo il cui asse è irrimediabilmente spostato verso la fase delle indagini preliminari. Chi avrebbe immaginato, quando fu emanato il codice accusatorio del 1988, che un giorno, in quello stesso codice, si sarebbe parlato, a conclusione delle indagini preliminari, di «elementi tali da determinare» o non determinare «la condanna»?

La seconda critica riguarda la circostanza che gli artefici della riforma *credono*, con quella formula, di modificare la regola di giudizio. A torto, perché ciò che in realtà modificano non è la regola di giudizio, ma i presupposti dell'archiviazione e della sentenza di non luogo; cose ben distinte tra loro, benché una scarsa familiarità con le regole di giudizio possa indurre a confondere i due aspetti.

La regola di giudizio è la regola che riguarda il rapporto tra i due termini di un'alternativa decisoria e indica quale debba prevalere in caso di incertezza. In ogni alternativa occorre distinguere un termine per così dire 'marcato', del quale la legge fissa i presupposti necessari per la sua affermazione; e un termine per così dire 'conseguenziale', che va affermato ogni qual volta non sia interamente raggiunta o appaia incerta la prova in ordine al termine 'marcato'<sup>2</sup>. Questo, e non altro, è la regola di giudizio, correttamente intesa.

Ora, sia nell'attuale sia nella nuova formulazione, la legge non fissa i presupposti del rinvio a giudizio ma quelli dell'archiviazione e della sentenza di non luogo, sulle quali viene così a gravare l'onere della prova e l'obbligo della motivazione. La

---

<sup>2</sup> Sull'antitesi termine 'marcato' e termine 'conseguenziale' v. P. Ferrua, *La prova nel processo penale*, vol. I, *Struttura e procedimento*, Giappichelli, Torino, 2017, 107 s.; con particolare riferimento all'archiviazione e alla sentenza di non luogo, Id., *Riassetto senza modello e scopi deflattivi: la legislazione del bricolage*, in *La Giustizia penale*, 2021, III, 104 s.

conseguenza è che, in caso di mancata prova o di incertezza, a prevalere sarà sempre il rinvio a giudizio; anche perché, nella scelta tra un provvedimento motivato ed uno immotivato, il giudice tenderà, per accidia, a privilegiare quello immotivato. Limitarsi alla modifica dei presupposti per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere serve a poco sino a che la regola di giudizio impone, nel dubbio, il rinvio a giudizio. L'udienza preliminare continuerà a funzionare come un filtro poco selettivo; ma, al tempo stesso, agli occhi dei giudizi dibattimentali, chi è rinviato a giudizio apparirà come persona a carico della quale sono già stati raccolti elementi tali da giustificare la condanna.

La realtà è che, per modificare la regola di giudizio, occorrerebbe invertire i termini dell'alternativa decisoria: prevedere in quali casi si debba rinviare a giudizio, con una formula imperniata sulla prognosi della 'probabile' condanna (e non certo della condanna *tout-court*). Il rinvio a giudizio, disposto con provvedimento motivato, si convertirebbe in termine 'marcato'; l'archiviazione e la sentenza di non luogo in termini 'conseguenziali'. Certo, questa scelta, se rende più selettiva l'udienza preliminare, può pregiudicare l'imputato rinviato a giudizio, perché la motivazione del relativo provvedimento rischia di alimentare presunzioni di colpevolezza in sede dibattimentale. Di qui, due possibili soluzioni.

La prima, più radicale, di Marcello Daniele che propone di abolire l'udienza preliminare<sup>3</sup>. La seconda sostenuta da Renzo Fogliata, presidente della Camera penale veneziana, il quale, da un lato, propone l'effettiva inversione della regola di giudizio, imponendo la motivazione del rinvio a giudizio, ma, dall'altro, per evitare l'influsso

---

<sup>3</sup> M. Daniele, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, in *sistema-penale.it*, 27 gennaio 2020, 131 s.; Id., in M. Daniele - P. Ferrua, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 5/2019, 75 s. Non credo che l'assenza dell'udienza preliminare incoraggerebbe il rinvio a giudizio. Oggi la responsabilità del rinvio a giudizio è divisa, quindi debole; di due e di nessuno. La duplicità delle mani in cui passa questa scelta, paradossalmente, riduce le garanzie. La sequenza, più spesso di quanto non si creda, è all'incirca la seguente. Il pubblico ministero dice a sé stesso: «io chiedo il rinvio a giudizio, un giudice deciderà sulla richiesta e, se l'accoglie, ne sarà corresponsabile»; a sua volta, il giudice dell'udienza preliminare dice: «il pubblico ministero ha esaminato gli atti e ritenuto necessario il rinvio a giudizio; io posso tranquillamente disporlo; il giudice del dibattimento deciderà sulla colpevolezza». Se il giudice del dibattimento assolve, la responsabilità del pubblico ministero è ridotta, perché la scelta dell'azione è stata condivisa da un giudice. Caduta l'udienza preliminare, il rinvio a giudizio sarebbe piena responsabilità del pubblico ministero e l'eventuale assoluzione dell'imputato segnerebbe la sua diretta ed esclusiva sconfitta. Tutto lascia prevedere che, prima di disporlo, rifletterebbe attentamente.

negativo sui giudici del dibattimento, suggerisce il deposito della motivazione nel fascicolo riservato alle sole parti.

### 3. Soppressione dell'appello del pubblico ministero

Nulla da eccepire sull'abolizione dell'appello del pubblico ministero, che non è protetto né dalla Costituzione né dalle fonti sovranazionali (cfr. l'art. 7 lettera *c*) delle Proposte di emendamenti, *cit.*). Si evita così l'inconveniente della condanna pronunciata per la prima volta in appello, destinata a pregiudicare fortemente l'imputato, al quale resta solo il ricorso per cassazione.

La sentenza n. 26 del 2007, che dichiarò illegittima la soppressione dell'appello del pubblico ministero, fu una sentenza poco convincente, condizionata da un clima politico avvelenato dai processi a Berlusconi. Basti pensare alla clamorosa contraddizione in cui incappò la Corte costituzionale, quando ritenne il ricorso del pubblico ministero contro le assoluzioni inadeguato a soddisfare gli interessi dell'accusa, affermando al tempo stesso, per l'imputato condannato per la prima volta in appello, la sufficienza del solo ricorso a garantire gli interessi della difesa.

L'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – il quale garantisce ad ogni condannato il diritto «a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza» – contempla solo l'appello dell'imputato e non quello del pubblico ministero; ed è una scelta equilibrata, se si considera che un'ingiusta condanna è senza dubbio più grave rispetto ad un'ingiusta assoluzione. Appare, quindi, del tutto ragionevole che il rimedio verso l'assoluzione possa essere limitato al solo ricorso per cassazione, mentre quello verso la condanna esiga la doppia garanzia dell'appello e del ricorso<sup>4</sup>.

### 4. Appello dell'imputato 'a critica vincolata'

Diverso il discorso sulla delega a «strutturare l'appello quale impugnazione a critica vincolata, prevedendo i motivi per i quali, a pena di inammissibilità, può essere proposto; prevedere l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi quando

---

<sup>4</sup> Poco convincente, invece, l'argomento secondo cui l'assoluzione in primo grado introdurrebbe un ragionevole dubbio tale da impedire una condanna nel successivo grado di giudizio. Non è affatto detto, perché l'assoluzione potrebbe essere palesemente ingiusta.

nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato» (così l'art. 7 lettera *h-bis*) delle Proposte di emendamenti, *cit*).

Da questa previsione – palesemente destinata ad alimentare le dichiarazioni di inammissibilità per l'appello dell'imputato – escono confusi due aspetti che vanno, invece, tenuti ben distinti: da un lato, il tema, l'*oggetto* su cui verte l'appello; dall'altro, la *predeterminazione legislativa* dei motivi.

Ammesso che il giudizio di primo grado sia pienamente garantito – ipotesi da verificare alla luce del giorno – si può anche accettare che il giudizio di appello abbia come oggetto non più i *punti* della decisione a cui si riferiscono i motivi, ma i *motivi* stessi; restando, naturalmente, salve le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e immutati i poteri probatori delle parti e del giudice. Il maggior impegno che si richiede ai difensori nella individuazione dei motivi può ritenersi in linea con la logica di un processo imperniato sul contraddittorio.

Appare, invece, fortemente criticabile che si deleghi il legislatore a *predeterminare* i motivi di appello, con possibilità, quindi, di limitare l'appello solo alla denuncia di determinati vizi, insindacabilmente scelti dal legislatore delegato. Fermo l'obbligo di specificità dei motivi, l'imputato ha diritto a denunciare in sede di appello ogni violazione della legge processuale stabilita a pena di inammissibilità, inutilizzabilità o nullità; e ogni motivo di ingiustizia nella ricostruzione del fatto e nella sua qualificazione giuridica. In breve, rimangono escluse dai motivi di appello, per difetto di interesse ad impugnare, le sole disposizioni processuali la cui inosservanza non comporti alcuna invalidità. È il solo modo per non incorrere in una violazione del menzionato art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Perplessità – specie in rapporto agli sviluppi che potrebbero manifestarsi in giurisprudenza – nascono anche dall'inciso che pretende la «puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato». La formula appare corretta rispetto alle questioni di diritto, dove la sentenza di riforma presuppone un'erronea applicazione della legge, ma non altrettanto può dirsi in rapporto al tema storico della colpevolezza. Qui l'accoglimento dei motivi non implica necessariamente una censura alla decisione impugnata, tale da individuare in essa uno specifico errore. La circostanza che il giudice d'appello decida sui motivi, anziché sui punti, non deve indurre a concludere che, come nel ricorso per cassazione, l'accoglimento dei motivi implichi necessariamente una censura alla decisione impugnata, ritenuta sotto qualche aspetto erronea.

In tutto ciò che attiene alla ricostruzione del fatto – oltre al potere del giudice di appello di assumere prove – resta una sensibile differenza tra il giudizio di cassazione e quello di appello. Mentre nel ricorso l'accoglimento dei motivi implica un errore della sentenza impugnata, nell'appello un motivo in fatto può, in ipotesi, essere accolto, anche a prescindere da uno specifico vizio della sentenza impugnata. Ad esempio, il giudice d'appello può valutare diversamente una determinata prova o giungere ad una diversa conclusione circa la sussistenza di ragionevole dubbio sulla colpevolezza, in piena autonomia di convincimento rispetto alla valutazione espressa del giudice di primo grado, senza necessità di individuare in essa un qualche *deficit* logico o aspetto censurabile.

Data l'ampia discrezionalità conferita al giudice dalla formula dell'oltre ogni ragionevole dubbio – nell'ambito della quale si possono, nei c.d. casi difficili, immaginare opposte conclusioni, entrambe legittime – è possibile che il giudice d'appello assolva dove il giudice di primo grado ha ritenuto di condannare con una motivazione in sé plausibile, nella quale nulla di propriamente erroneo è dato rinvenire.

Emerge qui una netta differenza tra il giudizio di cassazione e il giudizio di merito di primo o di secondo grado. Il giudizio di cassazione si sviluppa in una critica alla motivazione della sentenza impugnata, attraverso il metalinguaggio di un discorso sull'altrui discorso; il giudizio di appello, come quello di primo grado, verte direttamente sul tema della colpevolezza e della ricostruzione del fatto, beninteso nei limiti in cui lo coinvolgono i motivi di appello o trovi applicazione l'art. 129 c.p.p. Per questa ragione il requisito della 'specificità' va vagliato alla stregua del tenore dei motivi, indipendentemente dalle critiche rivolte alla decisione impugnata.

Il rischio che qui si prospetta è duplice. Da un lato, che sia dichiarato inammissibile ogni appello i cui motivi, pur specifici, non abbiano individuato un preciso errore nella sentenza impugnata; dall'altro, una forte limitazione dei poteri del giudice d'appello, non più autorizzato a sostituire il proprio convincimento a quello del giudice di primo grado, ma soltanto a censurare gli errori da lui commessi.

## 5. Prescrizione sostanziale o processuale?

Sul terreno della prescrizione la Commissione Lattanzi prospetta due ipotesi. La prima, più semplice, imperniata sul ripristino della prescrizione come causa estintiva del reato, accompagnata da periodi di sospensione del suo decorso in caso di condanna. La seconda più complessa, prevede che la prescrizione del reato si interrompa

definitivamente con l'esercizio dell'azione penale, a partire dalla quale inizierebbe a decorrere, con termini articolati fase per fase, una prescrizione 'processuale', tale cioè da determinare la fine del processo con una sentenza di improcedibilità (ipotesi A e B delle Proposte di emendamenti, *cit.*).

A mio avviso, la prescrizione è – e deve restare – una causa estintiva del reato, appartenente al diritto sostanziale e legata essenzialmente a due ragioni: da un lato, l'oblio, l'usura che il decorso del tempo determina sulla memoria del reato; dall'altro, la funzione rieducativa della pena che perderebbe senso se la sua applicazione avvenisse a troppa distanza dal fatto. Come tale, deve operare dal momento della commissione del reato sino a quello della sentenza irrevocabile, perché è solo questa che accerta definitivamente il reato e rende applicabile la pena. Sopprimere la prescrizione a partire da una determinata fase equivale ad ammettere che da quel momento il processo possa indefinitamente protrarsi, frustrando entrambe le finalità a base della prescrizione<sup>5</sup>.

In questo quadro appare del tutto incongrua la proposta di una prescrizione processuale per effetto della quale ad estinguersi, per il decorso del tempo, non sarebbe il reato – destinato a rimanere astrattamente in vita – ma direttamente il processo con una sentenza di non doversi procedere; la quale, proprio per la sua natura di 'improcedibilità', precluderebbe ogni accertamento, quindi, anche la pronuncia dell'assoluzione quando già ne sussistessero i presupposti ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.; e, per di più, con l'assurda conseguenza che, se l'improcedibilità sopraggiungesse pendente il ricorso del pubblico ministero contro un'assoluzione, l'imputato vedrebbe questa convertita nella meno favorevole sentenza di non doversi procedere.

Si dirà che la Corte costituzionale ha riconosciuto legittime le condizioni di procedibilità, al cui genere apparterrebbe anche la qui criticata prescrizione processuale. È vero, ma le condizioni di procedibilità si giustificano solo in particolari situazioni, legate alle modalità o alla tipologia del reato<sup>6</sup>, mentre il decorso del tempo esplica già il suo effetto negativo sull'interesse persecutorio sotto il profilo della prescrizione del reato; e non è corretto duplicarne la rilevanza, erigendolo *anche* a causa di improcedibilità.

Quando la risposta giudiziaria tardi oltre il limite del ragionevole e non sopraggiunga la prescrizione del reato, si possono prevedere misure risarcitorie e riparatorie

---

<sup>5</sup> Qualche perplessità può, semmai, sorgere rispetto ai c.d. reati imprescrittibili: se la memoria del crimine resta intatta con il decorrere del tempo, non altrettanto vale per l'istanza rieducativa che, oltre un certo limite, risulta inevitabilmente compromessa, quale che sia la gravità del crimine.

<sup>6</sup> Quanto all'improcedibilità derivante dal *ne bis in idem*, si tratta di un effetto legato alla circostanza che l'azione penale è già stata esercitata, con impossibilità quindi di rinnovarla.

per l'imputato<sup>7</sup>, sanzioni per i magistrati negligenti e vari altri rimedi; e si potrebbe persino stabilire che, se la sentenza di merito sopraggiunge dopo un certo termine, il processo possa proseguire in grado di impugnazione solo nell'interesse dell'imputato (il che equivarrebbe a rendere inappellabile l'assoluzione e insuscettibile di riforma in peggio la condanna). Ma, sino a quando non si modifichi l'art. 112 Cost.<sup>8</sup>, non è ammissibile che, perdurando la punibilità del reato, il processo svanisca nel nulla con una sentenza di non doversi procedere. In regime di azione penale obbligatoria, l'evaporazione del processo a reato non estinto è un'anomalia senza precedenti, una figura contraddittoria, in-classificabile nel senso letterale della parola, perché ribelle a ogni inquadramento giuridico. Che il decorso del tempo possa estinguere il reato, segnando la fine del processo, è plausibile; che estingua direttamente il processo, lasciando in vita il reato, è abnorme.

In sintesi. Se l'azione penale è stata validamente esercitata e il reato non è estinto, il principio di obbligatorietà esige che all'accusa formulata dal pubblico ministero sia data una risposta nel merito che affermi o neghi la colpevolezza; ed essendo la condanna il termine 'marcato' del processo, vale a dire quello che contiene la proposizione da provare, l'assoluzione, che è il termine 'conseguenziale', deve essere disposta ogni qualvolta la colpevolezza non sia provata sino all'ultima molecola. Di queste quattro proposizioni – l'azione penale è obbligatoria, l'azione penale è validamente esercitata, il reato non è estinto, il processo si estingue – almeno una dev'essere invalida e qui evidentemente è tale l'ultima. Costruire il decorso del tempo come sopravvenuta condizione di improcedibilità equivale ad aprire una via legale al diniego di giustizia.

## 6. Il declino del rito accusatorio

L'impressione generale è che il modello processuale allestito dalla Commissione Lattanzi si preoccupi soprattutto di disincentivare il passaggio alla fase del dibattimento, ossia la formazione della prova in contraddittorio. L'asse del processo si sposta ulteriormente verso la fase delle indagini preliminari, mentre il rito accusatorio esce decisamente marginalizzato. Se il processo accusatorio non è più all'ordine del giorno – come, purtroppo, segnala il doppio richiamo, al termine delle indagini e dell'udienza

---

<sup>7</sup> Tra le quali, l'inappellabilità dell'assoluzione, il divieto di riforma in peggio per la condanna, una congrua riduzione della pena, il rimborso delle spese legali ecc.

<sup>8</sup> Precisando, ad esempio, che l'azione penale è esercitata 'nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge'.



preliminare, agli «elementi tali da determinare» o non determinare «la condanna» – bisogna dirlo chiaramente, perché le garanzie variano in funzione del modello.

La riduzione della pena in sede di patteggiamento sino alla metà, con notevole estensione dell'area alla quale risulta applicabile il rito negoziale, ci pare eccessiva; anche perché lo sconto è applicato su una pena base e su qualifiche giuridiche spesso generosamente concordate dalle parti e sommariamente ratificate dal giudice. Il rischio di un premio immeritato, capace di sollevare allarmate reazioni nell'opinione pubblica è elevato; pari, peraltro, a quello, in un certo senso opposto, della forte pressione a cui può soggiacere l'imputato nel timore di non ottenere nel processo il riconoscimento della propria innocenza o a causa della difficoltà di sostenere le elevate spese legali.

Inopportuno risulta anche lo spostamento in sede dibattimentale della richiesta di giudizio abbreviato con integrazioni probatorie. Il vantaggio, che deriva dal risparmio dell'attività processuale, espone il giudice alla tentazione di influire in forma più o meno larvata sulle scelte dell'imputato, evitando in *extremis* l'instaurazione del dibattimento<sup>9</sup>; fenomeno simile a quello già più volte denunciato in rapporto all'acquisizione concordata dell'intera indagine preliminare, ad incoraggiare la quale sarebbe, non di rado, il giudice stesso, che lascia intravedere la possibilità di un diverso trattamento sanzionatorio a seconda dell'atteggiamento collaborativo o di chiusura mostrato dalla difesa<sup>10</sup>.

Analoghe perplessità suscitano l'archiviazione 'meritata', l'estensione della messa alla prova, le molteplici possibilità di uscita dal processo con condotte riparatorie. Senza dubbio, sono misure vantaggiose per la deflazione processuale, ma non

---

<sup>9</sup> M. Daniele, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto* (in corso di pubblicazione su *disCrimen*).

<sup>10</sup> Camera Penale di Milano, Delibera del 4 luglio 2014, in [ww.camerepenali.it](http://ww.camerepenali.it) ove si osserva «che il frequente richiamo ed il pressante invito ad una contrazione dei tempi di celebrazione dell'istruttoria, accompagnato dalla previsione di intemerati aumenti di pena in caso di condanna al fine di ottenere un consenso all'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, da un lato sviscerano totalmente il ruolo del giudice dibattimentale che dovrebbe essere il primo più geloso custode dei principi dell'oralità e del contraddittorio e comprime, dall'altro, la stessa libertà del difensore, quasi costretto a scelte difensive in conseguenza di inammissibili condizionamenti»; nonché in precedenza la delibera assembleare del 30 novembre 2013, sottoscritta dai presidenti delle camere penali di Milano Busto Arsizio, Como, e Lecco, Monza, Sondrio, Varese e Voghera in cui si rileva «come sempre più spesso il difensore venga invitato dal magistrato giudicante a prestare il consenso all'acquisizione degli atti nella prospettiva che a tale comportamento seguirà un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'imputato, anche attraverso la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 c.p. (giustificazione a volte riportata nel portato motivazionale della sentenza) e che, invece, un trattamento più afflittivo consegnerà alla contraria scelta di assumere le prove nel contraddittorio fra le parti».

altrettanto in termini di giustizia. Al rischio, appena denunciato, della forte pressione esercitata su chi teme il disconoscimento della propria innocenza, si aggiunge quello di alimentare, in un circolo vizioso l'impulso all'inflazione dei reati, proprio sul presupposto delle molteplici possibilità di uscita dal processo con misure riparatorie.

Sarebbe auspicabile che, prima di introdurre nuove fattispecie criminose, il legislatore si chiedesse in quale misura il sistema sia realmente in grado di sanzionare i reati che si vanno moltiplicando; e, soprattutto, si prendesse atto che il penale deve iniziare *solo* dove si ritenga del tutto insufficiente, ai fini della riparazione dell'offesa, il risarcimento del danno o altre sanzioni civili o amministrative. Non è un buon metodo quello di proseguire in una dissennata politica di penalizzazione, salvo offrire all'imputato la possibilità di uscire dal processo con varie misure riparative. "Meno penale e più responsabilità civile, amministrativa e politica" è l'obiettivo verso cui, a nostro avviso, ci si dovrebbe indirizzare. Purtroppo, la pan-penalizzazione risponde anche all'esigenza di appagare istanze punitive molto diffuse nella nostra società.

## 7. *Post scriptum*

A seguito della riunione del Consiglio dei ministri svoltasi l'8 luglio 2021, gli emendamenti proposti dalla Commissione Lattanzi hanno subito molteplici modifiche.

Ricordiamo le principali. L'improprio richiamo agli «elementi tali da determinare» o non determinare «la condanna», come presupposto della richiesta di archiviazione e della sentenza di non luogo a procedere, è sostituito dal più coerente richiamo alla «ragionevole previsione di condanna» (*retro*, par. 2). Scompare l'archiviazione 'meritata', cade nel patteggiamento la riduzione della pena sino alla metà, mentre l'abbreviato condizionato, già spostato al dibattimento, viene ricondotto alla sede dell'udienza preliminare. Al pubblico ministero è restituito l'appello avverso le sentenze di assoluzione e di condanna, con il ritorno dei gravi problemi che comporta la condanna deliberata per la prima volta in appello (*retro*, par. 3). Soppressa la pre-determinazione dei motivi di appello, ma resta l'insidia dell'inammissibilità «per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato» (*retro*, par. 4).

Alla prescrizione sostanziale subentra, dopo l'emanazione della sentenza di primo grado – ed è il peggio delle ultime innovazioni, per i profili di illegittimità costituzionale che implica (*retro*, par. 5) – la prescrizione processuale, sotto il nome di

‘improcedibilità’ per decorso dei termini, variabili a seconda del grado di giudizio. Decisamente avvilente la vicenda che ha condotto a questa scelta, nella sostanza motivata dal fine di guadagnare il prezioso consenso del movimento dei 5-stelle, ai quali non riusciva gradito il ripristino della prescrizione, abolita dalla riforma Bonafede dopo la condanna di primo grado.

Si è pensato che il modo migliore per ottenere quel consenso, fosse parlare di ‘improcedibilità’ anziché di ‘prescrizione’, nonostante l’improcedibilità altro non sia che la prescrizione processuale; la prova è riuscita e i ministri pentastellati hanno votato la riforma. Alla Corte costituzionale toccherà l’arduo compito di spiegare come si giustifichi, a fronte dell’art. 112 Cost., l’evaporazione di un processo, pur restando vivo e vegeto il reato. Il rischio che su questa disposizione, tradita dalla nuova ‘improcedibilità’, si abbatta un gran discredito non è per nulla trascurabile.

Per intanto, registriamo questo singolare effetto. In caso di prescrizione come causa estintiva del reato, il giudice pronuncia sentenza assolutoria se vi è la prova evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (art. 129 c.p.p.). La improcedibilità, invece, impedisce qualsiasi accertamento nel merito, prevalendo su ogni altra sentenza: così se il pubblico ministero impugna la sentenza di assoluzione in primo grado e sopraggiunge l’improcedibilità per decorso dei tempi processuali, l’assoluzione si converte in improcedibilità. Esilarante *reformatio in peius* per decorso del tempo. Naturalmente, si è scritto che «la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo» (art. 344-*bis* c.p.p.) – ma chi mai la chiederà?